



## COMUNE DI VICENZA

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche

### IL SINDACO

#### VISTE:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 Febbraio 2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020 e, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COvid-2019";
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

**CONSIDERATO** il particolare livello di emergenza sanitaria in atto e la conseguente necessità, al fine di contenere, quanto più possibile, la diffusione del virus, di adottare ulteriori misure idonee, laddove non è possibile contingentare gli accessi, a evitare assembramenti non controllabili di persone e a ridurre gli spostamenti sul territorio;

**RITENUTO** pertanto, ai fini della tutela della salute pubblica, di disporre fino al 03 aprile 2020 la chiusura di tutti gli orti urbani comunali, di limitare il transito sulle piste ciclopedonali e di vietare l'utilizzo delle panchine su tutto il territorio comunale;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussistono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione della presente ordinanza;

## **VISTO**

il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi descritti in narrativa, fino al 3 aprile 2020:

1. di consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali presenti nell'intero territorio comunale solo ed esclusivamente ai velocipedi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
2. di consentire l'accesso e il transito dei pedoni su tutte le piste ciclopedonali solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
3. di vietare l'utilizzo di tutte le panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi, lungo le strade e in qualsiasi altra area pubblica;
4. di vietare l'accesso a tutti gli orti urbani e, in particolare:
  - orti urbani di via Baracca
  - orti urbani di Stradella della Rotonda
  - orti urbani di via Fratelli Bandiera
  - orti urbani di via Adige

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso agli orti urbani e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza;
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Direttore dell'Area servizi al territorio
- Direttore del Servizio istruzione, sport, partecipazione.

Della Residenza Municipale , 20 marzo 2020

**Il Sindaco**  
**Francesco Rucco**  
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)